

Rientro dei capitali. Determinante la «rilettura» in base alle regole italiane

Voluntary, per le carte estere la classificazione del Testo unico

Renzo Parisotto

■ Con l'approvazione definitiva del modello per l'accesso alla **procedura di collaborazione volontaria**, compresa la relativa relazione di accompagnamento - si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio - può dirsi concluso l'intervento normativo primario e secondario che peraltro troverà indispensabile completamento nella circolare illustrativa da parte del l'agenzia delle Entrate.

Come evidenziato nei primi commenti, appare di fondamentale importanza per il buon esito dell'operazione il reperimento della documentazione da parte del contribuente, salvo poi avvalersi del professionista per l'avvio della procedura. Partendo dal concetto che la **voluntary disclosure** prevede il pagamento delle imposte che nei vari periodi d'imposta il contribuente avrebbe dovuto versare, è fondamentale ricondurre le varie manifestazioni di reddito formatesi all'estero alle tipologie previste dal Tuir (per esempio redditi di capitale, diversi, fondiari e lavoro) così come prevede ordinariamente la dichiarazione dei redditi. In questa ottica, una volta rintracciata tutta la documentazione e non escludendo che sia in lingua straniera - c'è l'obbligo di traduzione - sarà necessario posizionare i fenomeni rappresentati nei documenti all'interno delle fattispecie reddituali previste dal nostro ordinamento, ad esempio quella dei redditi di capitale - articolo 44 Tuir - piuttosto che dei redditi diversi - articolo 67 Tuir - con la relativa metodologia di quantificazione nonché la relativa aliquota di tassazione (12,50%, 20%, 26%) ivi incluso il recupero di eventuali minusvalenze.

Negli ordinamenti legali e fiscali dei paesi esteri questa suddivisione non è sempre presente con tale dettaglio. Pertanto occorrerà ricostruirla a partire dal corretto inquadramento degli strumenti finanziari secondo la normativa fiscale italiana (si veda, per

esempio, la differenziazione tra azioni, obbligazioni e titoli atipici). Altrettanto vale per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze su divise estere che assumono rilevanza fiscale se la relativa giacenza sia stata superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (articolo 67 Tuir). Così anche per le plusvalenze da cessione di beni immobili ovvero per l'identificazione delle situazioni di interposizione per non dire delle partecipazioni qualificate. La previsione introdotta con la legge 186/2014 appare così molto diversa rispetto ai precedenti provvedimenti di scudo fiscale laddove rilevava la situazione in essere a una certa data ai fini dell'applicazione di un'aliquota forfettaria unica: ora, al contrario, occorre porsi nell'ottica delle richieste contenute nell'ordinaria dichiarazione dei redditi con la rilevante differenza che mentre i documenti provenienti dagli intermediari nazionali, laddove utilizzabili per la dichiarazione, sono già compatibili con le previsioni del Tuir, non altrettanto lo sono quelli esteri.

Questa situazione evidenzia come alla fase laboriosa e sicuramente complessa per il recupero dei documenti - si veda, per esempio, variazione o estinzione intermediari depositari, trasferimento attività da un paese ad altro, successioni - debba necessariamente seguire l'attività altrettanto complessa di decodifica/classificazione reddituale da parte del professionista. In questo quadro potrebbe valutarsi, sul piano legislativo, l'ampliamento dei limiti attuali del forfait fissato a 2 milioni, non escludendo, in tal caso, anche percentuali d'imposta maggiori così come un allineamento delle casistiche reddituali domestiche alle più limitate fattispecie estere ora oggetto di scambio di informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

